



**CONFERENZA UNIFICATA
20 ottobre 2015**

Punto 1) all'o.d.g.

**Informativa sullo stato di attuazione dell'articolo 15
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante i "Servizi per l'impiego"
*Richiesta dell'ANCI e dell'UPI***

Art. 15 DL 78/2015 - Servizi per l'impiego

1. *Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.*
2. *Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.*
3. *Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.*
4. *Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.*
5. *Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.*
6. *All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.*
- 6-bis. *Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.*



1. Le disposizioni di cui all'art.15 del DL 78/2015 in materia di servizi per l'impiego

L'articolo 15 del DL 78/2015 (convertito nella legge 14 agosto 2015 n.188) concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.

In particolare, per garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il comma 1 prevede la sottoscrizione di un accordo in sede di Conferenza Unificata relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, attraverso l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal FSE.

Si prevede inoltre (al comma 2) la stipula da parte del Ministero con ciascuna regione di una convenzione volta a regolare la gestione dei SPI e delle politiche attive del lavoro sempre allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali delle prestazioni in materia.

Il legislatore individua poi la possibilità di prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016 nei limiti di 90 milioni di euro annui (così come modificati dal Parlamento che li ha innalzati da 70 a 90), risorse che saranno specificamente previste nell'ambito della convenzione del comma 2 che il Ministero sancirà con ciascuna regione.

Tale convenzione dovrebbe intervenire entro il 30 settembre pena una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa e nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.

Infine, con il nuovo comma 6 bis introdotto dal Senato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, si consente alle Province e Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 alle medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.

L'articolo 15 contiene dunque nel suo complesso disposizioni importanti ma deve necessariamente essere letto unitamente all'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro sancito nella seduta del 30 luglio scorso della Conferenza Stato-Regioni.

Allo stesso tempo, va evidenziato come tale materia trovi una disciplina (quasi) definitiva all'interno decreto legislativo di riordino degli SPI (d.lgs.n.14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).



2. Il collegamento con l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro e con lo schema di d.lgs. di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

L'accordo quadro sottoscritto in sede di Conferenza Stati Regioni il 30 luglio scorso disciplina la fase transitoria della riforma degli SPI (nel biennio 2015-2016) anche in considerazione delle modifiche costituzionali in itinere, sancendo che tale transizione venga gestita nei prossimi anni congiuntamente dal Governo nazionale e dalle Regioni convenendo che:

- il Governo, d'intesa con le regioni, definirà i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) validi sul territorio nazionale in materia di politiche attive;
- l'istituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) svolgerà funzioni di coordinamento nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, di monitoraggio dell'efficacia delle stesse e di sviluppo del sistema informativo unitario delle politiche attive;
- le Regioni avranno la responsabilità dei centri pubblici per l'Impiego e la gestione operativa delle politiche attive.

In sostanza con questo accordo quadro le Regioni e il Governo definiscono il loro impegno comune e la loro massima collaborazione nella gestione della fase di transizione che interesserà nei prossimi anni questo settore che vedrà un diverso assetto delle competenze impegnandosi a garantire la continuità dei centri per l'impiego che vengono definiti quali "infrastrutture pubbliche indispensabili per lo sviluppo delle politiche attive".

A tale proposito si sottolinea anche l'impegno di Governo e Regioni a "reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni per gli anni 2015 e 2016.

Rispetto a tale personale e alle relative spese si evidenzia che, come è noto, secondo i dati Sose i costi annui sostenuti dalle Province (nonostante ai sensi della legge Delrio si tratta di una funzione non più fondamentale che però ancora pesa sui loro bilanci) sono pari a 550 milioni, di cui 210 milioni per il personale (6.230 a tempo indeterminato e circa 300 a tempo determinato).

Ma accanto ai 90 milioni previsti dall'art.15 del DL 78 per gli anni 2015 e 2016 devono aggiungersi gli ulteriori 50 milioni contemplati dal nuovo art.33 del d.lgs. n.150/2015 di riordino degli Spi.

Complessivamente si tratta dunque di 140 milioni di euro stanziati dal Governo per il 2015 e 140 per il 2016 ai quali, sulla base dell'Accordo del 30 luglio, devono sommarsi gli ulteriori 70 milioni di euro a carico delle Regioni.

Quanto al citato decreto legislativo di riforma degli SPI, sarebbe stato sicuramente opportuno un maggiore coordinamento tra le norme di questo dlgs e l'art 15 del dl 78/2015 a fronte di disposizioni che rischiano di sovrapporsi creando difficoltà interpretative e procedurali.

In particolare si fa riferimento al fatto che la convenzione di cui al comma 2 dell'art.15 del DL 78 di cui sopra è anche prevista in maniera analoga nell'art.11 del decreto legislativo.



Come pure sarebbe stato necessario un maggiore collegamento tra il comma 1 dell'art 15 del DL 78 che prevede la conclusione di un accordo in Conferenza Unificata volto all'elaborazione di un **piano di rafforzamento degli SPI** con l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo che demanda ad apposito decreto del Ministero del Lavoro, previa intesa in conferenza Stato-Regioni, l'individuazione tra l'altro delle **linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive nonché l'indicazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare sul territorio nazionale.**

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sinora riportato appare evidente come la scelta operata dal Governo di sottoscrivere l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e non di Unificata, (come pure l'acquisizione del parere sul decreto legislativo di riforma degli Spi della sola Conferenza Stato-Regioni), ha di fatto escluso le Province quali interlocutori fondamentali nonostante costituiscano gli enti che ancora oggi hanno la titolarità dei Centri per l'Impiego.

A questo riguardo l'Upi (insieme all'Anci) ha richiesto al Ministro Alfano l'iscrizione di tale Accordo all'ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza Unificata (che si terrà il 15 ottobre p.v.) affinché possa essere ratificato anche in quella sede, chiedendo altresì una informativa del Governo sullo stato di attuazione dell'art. 15 del DL 78/2015.

La ratifica di tale accordo anche in sede di CU, permetterebbe l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie a copertura delle spese di personale dei CPI.

Le Regioni dovranno definire con il Ministero del lavoro i contenuti di una convenzione tipo (o di singole convenzioni) che disciplinerà rapporti, obblighi e risorse in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego prevista dall'art.15 del DL 78/2015 (il cui termine del 30 settembre è sostanzialmente già scaduto).

Come UPI registriamo una forte preoccupazione al riguardo dal momento che pur non trattandosi più di funzioni fondamentali, continuano ad essere esercitate dalle Province e Città metropolitane e a pesare ancora sui bilanci dell'ente. Riteniamo quindi prioritario e urgente che vengano trovate le coperture integrali necessarie per garantire la continuità del servizio e permettere così la predisposizione dei bilanci in equilibrio finanziario.



SCHEDA DI SINTESI CENTRI PER L'IMPIEGO

(elaborazione Upi su dati SOSE 2013)

PERSONALE CPI a tempo indeterminato: 6.230 unità (dati SOSE al 2013) 6.002 unità
(rilevazione Funzione Pubblica al 1° gennaio 2015)

Personale CPI a tempo determinato e lavoro flessibile: circa 300 unità

COSTO personale complessivo: 230 milioni (di cui 210 per tempi indeterminati e 20 milioni per tempi determinati e flessibili)

SPESE COMPLESSIVE PER CPI = circa 550 milioni di euro di cui SPESE DI PERSONALE (pari a circa 230 milioni di euro) + SPESE DI FUNZIONAMENTO (320 milioni DI EURO)

Il GOVERNO, dal combinato disposto dell'art.15 del DL 78/2015 che prevede 90 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e dell'art. 33 del che aggiunge ulteriori 50 milioni di euro, STANZIA COMPLESSIVAMENTE quali oneri di funzionamento dei CPI, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015 E 2016, 140 MILIONI DI EURO.

Inoltre, sulla base dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Regioni il 30 luglio in Conferenza Stato Regioni, le Regioni si impegnano a contribuire con ulteriori 70 milioni di euro (l'accordo infatti prevede che si debbano "reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni per gli anni 2015 e 2016).

PERTANTO, SOMMANDO AI 140 MILIONI MESSI A DISPOSIZIONE DAL GOVERNO I 70 MESSI A DISPOSIZIONE DALLE REGIONI ARRIVIAMO A 210 MILIONI DI EURO CHE CONSENTONO DI COPRIRE QUASI INTEGRALMENTE I COSTI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

E I RESTANTI 320 MILIONI DI EURO NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO (costi utenze, manutenzione, sicurezza ecc) DOVE STANNO???

Come UPI registriamo una forte preoccupazione dal momento che pur non trattandosi più di funzioni fondamentali, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalle Città metropolitane e a pesare ancora sui bilanci dell'ente.

Riteniamo quindi prioritario e urgente che vengano trovate le coperture integrali necessarie per garantire la continuità del servizio e permettere così la predisposizione dei bilanci in equilibrio finanziario.